

Legge regionale 25 luglio 2019 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Art. 16

(Misure di sostegno)

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

b) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).